

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 116/CSA– RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017

#### I<sup>o</sup> COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza - Vice Presidente; Avv. Vincenzo Fortino – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

#### **1. RICORSO A.S.D. GLADIATOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/GLADIATOR DEL 4.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1<sup>o</sup>.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1.3.2017 respingeva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Gladiator con il quale si chiedeva venisse inflitta alla società Città di Gragnano la sanzione sportiva della perdita della gara per avere violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani".

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Gladiator ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 3.3.2017.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gladiator di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RAJCIC IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CASERTANA DEL 02.04.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 03.04.2017)

Al termine della gara del Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2016/2017 – Girone C del 02.04.2017, la Società Casertana proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della ammenda di euro 750,00 comminata a carico della stessa.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 175/DIV del 03.04.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Casertana S.r.l. “Perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze”.

Preso atto della rinuncia relativa al ricorso presentato nell’interesse del calciatore Rajcic, il relativo separato procedimento va dichiarato estinto, mentre l’altro ricorso relativo alla sanzione pecuniaria va parzialmente accolto.

I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata. In primo luogo, va rilevato che il petardo esploso non ha provocato alcuna conseguenza. In secondo luogo, la condotta dei tifosi è stata posta in essere nel corso di una gara disputata in trasferta, in occasione della quale è noto che i poteri di controllo attribuiti alla società ospitata sono molto più limitati.

Pertanto la riduzione della sanzione irrogata da euro 750,00 ad euro 400,00 può considerarsi congrua per la tenuità dei relativi fatti e per le considerazioni

Per questi motivi la C.S.A. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta in due distinti ricorsi:

- preso atto della rinuncia al ricorso avverso la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Rajcic Ivan, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- accoglie parzialmente il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda riducendo la stessa a € 400,00 e dispone restituirsì la tassa reclamo.

### **3. RICORSO S.S. RACING CLUB ROMA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 30.4.2017 AL SIG. FOGGIA PASQUALE ED AMMENDA DI € 500,00;**
  - **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. UNGARO GAETANO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA LUCCHESE/RACING CLUB ROMA DEL 4.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017 ha inflitto le sanzioni:

- della inibizione fino al 30.4.2017 e ammenda di € 500,00 al signor Foggia Pasquale per comportamento reiteratamente irrispettoso e offensivo verso la terna arbitrale al termine del primo tempo dell’incontro Lucchese/Racing Club Roma disputato il 4.4.2017;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ungaro Gaetano per aver colpito con un pugno alla schiena un avversario.

Avverso tali provvedimenti la Società Racing Club Roma ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 6.4.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Roma S.r.l. di Roma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIANA AIMO SEGUITO GARA MONOPOLI/MELFI DEL 09.04.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.04.2017)

La società A.S. Melfi S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 10.4.2017, al sig. Diana Aimo, allenatore della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra del Montopoli e quella del Melfi S.r.l., svoltasi, il giorno 9.4.2017.

In particolare, nel corso del secondo tempo l'arbitro allontanava dal campo di giuoco il sig. Diana Aimo per comportamento offensivo verso la terna arbitrale.

Il direttore di gara segnalava che il predetto profferiva, ad alta voce, frasi altamente offensive, nei termini riportati nel referto agli atti, nei confronti di tutta la terna arbitrale.

Nell'unico motivo di ricorso la società Melfi S.r.l. non ha escluso il comportamento contestato al proprio allenatore, così come sopra descritto, ma ha solo rilevato che tali frasi non sono state udite dal primo assistente sig. Abagnara, tanto che lo stesso ha riportato nel suo referto : nulla da segnalare. Alla luce di tale considerazione, pertanto, secondo il ricorrente, tale comportamento non doveva essere configurato offensivo, come ritenuto dal giudice di prime cure, bensì irrispettoso verso il solo direttore di gara.

Osserva la Corte.

Come detto non vi è contestazione del fatto storico, così come riportato dal Direttore di gara nel referto.

Secondo la parte ricorrente, invero, tali frasi non sarebbero state “ gridate”, bensì profferite in modo da essere percepite dal solo direttore di gara.

Ciò, a dire della società Melfi, comporterebbe una diversa configurazione del fatto contestato : da offensivo a irrispettoso.

In realtà tale osservazione, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare irrogata, atteso che l'art. 19, comma 4 lettera a), applicabile all'incolpato a mente del successivo comma 5, prevede la sanzione di due giornate di squalifica sia per condotta ingiuriosa (offensiva), che per irrispettosa tenuta da qualunque tesserato nei confronti degli ufficiali di gara, non coglie nel segno.

Le frasi dirette all'arbitro ed alla terna arbitrale evidenziano, proprio in relazione al loro contenuto ed alla valenza normalmente alle stesse attribuite, un chiaro contenuto offensivo e denigratorio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**II° COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza - Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**5. RICORSO SIG. COLOMBO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/SUDTIROL DEL 05.04.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 178/DIV del 06.04.2017)

Il signor Colombo Alberto, tesserato in favore del Fussballclub Sudtirol S.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Comu. Uff. n. 178/DIV del 4.4.2017, con il quale, a seguito della gara Santarcangelo/Sudtirol del 5.4.2017, è stata inflitta allo stesso la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara*".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata in quanto a suo dire non rivolta verso il direttore di gara ed espressa in termini diversi da quelli indicati nei referti di gara.

La Corte, sentito l'assistente numero uno il quale ha confermato quanto scritto nel suo referto e ciò l'indirizzo all'arbitro della frase in oggetto e la sua composizione come già esattamente riportata tra virgolette nel referto stesso, conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Colombo Alberto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma l'8 agosto 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio